

ATTO DD 881/A1614A/2022**DEL 29/12/2022****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO****A1614A - Foreste**

OGGETTO: D.Lgs 34/2018 – DiM 23.12.2021 n. 677064 “Approvazione della SFN” – DiM 29.03.2022 n. 0145804 "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per l'attuazione della SFNN"– DM 11.11.2021, n. 591238 “risorse del Fondo per le foreste italiane per l’anno 2021”- DGR n. 6 - 6352 del 28.12.2022 Indirizzi per l’utilizzo delle risorse assegnate per gli anni 2022 e 2023. Affidamento diretto “in house” a IPLA SpA del servizio di “Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale – PFIT” - Riduzione della prenotazione di spesa n. 11889/2022 di € 546.872,00 e contestuale impegno sul cap. di spesa 111160/2022 - impegno di € 2.000.000,00 sul cap. di spesa 111160/2023 - Riduzione della prenotazione di spesa n. 3148/2022 di € 200.000,00 e contestuale impegno sul cap. di spesa 117046/2022 - Riduzione della prenotazione di spesa n. 682/2023 di € 202.360,00 e contestuale impegno sul cap. di spesa 117046/2023

Richiamati:

- il D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 il cui art. 6 c. 1 prevede l’approvazione della Strategia Forestale Nazionale in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell’Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale;

- la Strategia Forestale Nazionale approvata con DiM n. 677064 del 23.12.2021 che definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppiccola;

- la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 530, il quale, al fine di assicurare l’attuazione della Strategia forestale nazionale prevista dall’art. 6 del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 , ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo denominato “*Fondo l’attuazione della Strategia forestale nazionale*” e il comma 530, il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo suddetto;

- il Decreto MIPAAF 29 marzo 2022, (prot. MIPAAF n. 0283080 del 23.06.2022) .“Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale” che destina risorse per la Strategia forestale nazionale, per un ammontare complessivo pari a € 30.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023 per le azioni indicate all’art. 1.

- tenuto conto che il riparto delle risorse fra le Regioni di cui al Decreto 29 marzo 2022 ha previsto il trasferimento alla Regione Piemonte dell’importo di € 2.546.872,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e che, per l’anno 2022 è stato liquidato (Decreto prot. 0283080 del 23.06.2022 emanato dalla DIFOR IV del MIPAAF) a favore della Regione Piemonte l’importo di € 2.546.872,00 (provvisorio di entrata n. 0023461 del 6/07/2022) finalizzato all’attuazione della strategia forestale;

dato atto che

con Deliberazione n. 59-5513 del 03.08.2022 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare tale variazione al bilancio (VAR 137), al fine di garantire alla Regione Piemonte il corretto e tempestivo utilizzo della suddetta somma e ha deliberato di variare gli Allegati alla D.G.R. n.1 - 4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.”;

con D.D. n. 478/A1614A del 09.09.2022 si è provveduto:

- ad accertare (accertamento n. 2075/2022) e incassare l’importo di € 2.546.872,00 sul capitolo di entrata n. 22716/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022,
- prenotare (prenotazione n. 11889/2022) l’importo di € 546.872,00 sul capitolo 111160 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 - (creditore determinabile successivamente),
- prenotare (prenotazione n. 11890/2022) l’importo di € 2.000.000,00 sul capitolo 260718 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 - (creditore determinabile successivamente).

con successiva D.D. n. 724/A1614A del 05.12.2022 si è provveduto alla riduzione della prenotazione di spesa n. 2022/11890 di euro 2.000.000,00 effettuata con DD n. 478/A1614A del 09.09.2022 sul capitolo 260718 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, al fine di provvedere alla reiscrizione dei relativi fondi sul capitolo 111160 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023, quali risorse destinate all’acquisizione di servizi;

con Deliberazione n. 66-6270 del 16.12.2022 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare una ulteriore variazione al bilancio (VAR 139), al fine di riscrivere i suddetti fondi (pari a € 2.000.000,00) oggetto di riduzione di prenotazione, sul capitolo 111160 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023 mediante l'utilizzo del F.P.V.;

Richiamati:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021” e, in particolare, l’articolo 1, comma 663, il quale, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali il “Fondo per le foreste italiane” e il comma 664, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo;

- il Decreto MIPAAF 591238 del 11.11.2021 adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che:

a) dispone che le risorse del Fondo per le Foreste italiane per l’anno 2021, per l’ammontare complessivo di € 4.480.000,00, sono destinate alla concessione di un contributo alle Regioni e alle Province autonome finalizzato a favorire l’adozione dei “piani forestali di indirizzo territoriale” (PFIT) nell’ambito del quadro

degli strumenti di pianificazione forestale previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
b) disponendo la ripartizione delle risorse fra le Regioni e Province autonome (Tabella A allegata al Decreto), assegna alla Regione Piemonte l'importo di € 402.360,00;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 62-4430 del 22 dicembre 2021 con cui la Giunta regionale ha provveduto ad approvare la variazione al bilancio di previsione 2021-2023, istituendo lo specifico capitolo in entrata per l'accertamento della suddetta somma e il relativo capitolo di spesa, al fine di garantirne il corretto e tempestivo utilizzo ;

- la Determinazione Dirigenziale del 29 dicembre 2021 n. 889 "Decreto MIPAAF 11 novembre 2021, n. 591238 "Fondo per le foreste italiane – annualità 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 663 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Riparto fondi destinati all'adozione dei "piani forestali di indirizzo territoriale". Accertamento di € 402.360,00 sul cap. 23950/2021 - Prenotazioni di spesa sul capitolo 117046 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023" con cui si è provveduto all'accertamento dell'importo di € 402.360,00 sul capitolo di entrata 23950/2021 - (Versante: MIPAAF 346054) e alle prenotazioni di spesa sui capitoli 117046/2022 (200.000,00) e 117046/2023 (202.360,00) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 (Creditori successivamente determinabili);

Richiamati:

- l'art. 10 della l.r. 4/2009, il quale stabilisce che il piano forestale territoriale è finalizzato alla valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli all'interno delle singole aree forestali individuate a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera c), sulla base dell'interpretazione dei dati conoscitivo-strutturali del territorio silvo-pastorale. Il medesimo articolo stabilisce che il piano forestale territoriale determina le destinazioni d'uso delle superfici boscate e le relative forme di governo e trattamento, nonché le priorità d'intervento per i boschi e i pascoli.

- il decreto legislativo 34/2018, che all'art. 6, comma 3 prevede che le regioni possono predisporre, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale;

- il medesimo decreto legislativo 34/2018, che all'art. 6, comma 5 prevede che con i piani forestali di indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno:

a) le destinazioni d'uso delle superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione e valorizzazione;

b) le priorità d'intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione;

c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformità con i piani paesaggistici regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;

d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilità forestale di cui all'articolo 9, e le azioni minime di gestione, governo e trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle filiere forestali locali;

e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6;

- il medesimo decreto legislativo 34/2018, che all'art. 6, comma 7 prevede l'approvazione di apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale;

- il medesimo decreto legislativo 34/2018, all'art. 6, comma 8. prevede infine che le regioni, in conformità a quanto statuito al comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, garantendo che la loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività;

- il decreto interministeriale n. 563765 del 28/10/2021 che approva disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale;

Richiamate:

la l.r. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" che:

- all'art. 1 riconosce come indispensabili la pianificazione degli interventi di gestione forestale e la programmazione degli stessi nel rispetto del ruolo delle autonomie locali;
- all'art 9 stabilisce (comma 1) che il piano forestale regionale (PFR) rappresenta il quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire nel periodo della sua validità e che lo stesso PFR (comma 2) individui le aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale territoriale;

la Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2017, n. 8-4585 di approvazione del Piano Forestale Regionale 2017-2027 e, in particolare, il quadro degli obiettivi che individua, fra le priorità di livello 1, l'azione "*Approvazione del Piano Forestale Regionale, definizione delle Norme Tecniche per la redazione dei PFT unitamente al quadro istituzionale di riferimento per la loro adozione sulla base delle aree omogenee*" nonché lo "*Sviluppo di sistemi informativi forestali unificati e integrati nei sistemi informativi territoriali regionali*";

Vista la Deliberazione n. 6-6352 del 28.12.2022 con cui la Giunta Regionale:

a) individua, in attuazione della Strategia forestale nazionale (SFN) di cui al decreto interministeriale n. 677064 del 23 dicembre 2021 del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della cultura, con il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico, quale prioritaria l'Azione Operativa A.1 "Programmazione e pianificazione forestale e politiche di gestione e conservazione del paesaggio e del territorio", con Obiettivi da raggiungere entro il 2030 con particolare riferimento alla sotto-azione A.1.2 "Promuovere una pianificazione forestale di area vasta, integrata, multidisciplinare e interterritoriale",

b) stabilisce che l'Azione Operativa A.1 "Programmazione e pianificazione forestale e politiche di gestione e conservazione del paesaggio e del territorio" - sotto-azione A.1.2 "Promuovere una pianificazione forestale di area vasta, integrata, multidisciplinare e interterritoriale" prevista dalla Strategia Forestale Nazionale (SFN) è costituita, nella sua declinazione a livello regionale, dalle seguenti attività:

1. azioni necessarie all'avvio delle attività di redazione dei Piani Forestali Territoriali/Piani Forestali di Indirizzo Territoriale, ai sensi dell'art 10 della L.r. 4/2009, ed in particolare:

1.1 definizione delle Norme tecniche regionali (NT) per la pianificazione a livello territoriale, considerato che le attività per rendere coerenti i contenuti dei Piani Forestali Territoriali (PFT) previsti dall'art. 10 della l.r. 4/2009 con quelli previsti per i Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (PFIT) previsti dall'art. 6 del d. lgs 34/2018 necessitano di significative innovazioni, a partire dalla valenza territoriale-paesaggistica;

1.2 la redazione, da parte della Regione Piemonte di piani pilota rappresentativi delle diverse situazioni evolutivo-culturali, morfologiche e patrimoniali delle foreste e del territorio piemontese, al fine di verificare la funzionalità delle Norme Tecniche regionali (NT), consolidare le stime dei costi di rilievi ed elaborazioni previsti, nonché consolidare l'operatività degli Uffici di Piano preposti, in relazione alle competenze individuate dall'art. 10 della l.r. 4/2009, a seguirne l'iter tecnico-amministrativo sino all'approvazione da parte della Regione Piemonte;

1.3 la redazione di ulteriori Piani Forestali Territoriali/Piani Forestali di Indirizzo Territoriale sulla base delle Norme Tecniche regionali (NT) attraverso la raccolta ed organizzazione dei dati conoscitivo strutturali derivati da apposite indagini territoriali, l'assistenza tecnica in itinere agli Uffici di Piano e quindi il collaudo

degli elaborati in vista della approvazione da parte della Regione Piemonte e del successivo inserimento nel Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFOR). Tale processo sarà progressivo nel tempo e avanzerà in parallelo alla messa a disposizione delle risorse economiche necessarie;

c) destina per la sopra individuata azione di attuazione della Strategia Forestale Nazionale le seguenti risorse:
- Euro 200.000,00 sul capitolo di spesa 117046 - annualità 2022, assegnati alla Regione Piemonte con DM n. 591238 del 11.11.2021 e accertati con DD del Settore Foreste n. 889 del 29.12.2021 (accertamento n. 2656/2021);

- Euro 546.872,00 sul capitolo di spesa 111160 - annualità 2022, assegnati alla Regione Piemonte con DiM n. 0145804 del 29.03.2022, trasferiti con Decreto n. 0283080 del 23.06.2022 e accertati con DD del Settore Foreste n. 478 del 09.09.2022 (accertamento n. 2075/2022);

- Euro 202.360,00 sul capitolo di spesa 117046 - annualità 2023 assegnati alla Regione Piemonte con DM n. 591238 del 11.11.2021 e accertati con DD del Settore Foreste n. 889 del 29.12.2021 (accertamento n. 2656/2021);

- Euro 2.000.000,00 sul capitolo di spesa 111160 - annualità 2023, assegnati alla Regione Piemonte con DiM n. 0145804 del 29.03.2022, trasferiti con Decreto n. 0283080 del 23.06.2022 e accertati con DD del Settore Foreste n. 478 del 09.09.2022 (accertamento n. 2075/2022);

- Euro 2.546.872,00 per l'anno 2023 assegnati alla Regione Piemonte con DiM n. 0145804 del 29.03.2022 e che saranno oggetto di specifici provvedimenti di trasferimento e accertamento nel 2023;

d) demanda l'attuazione dei soprastanti punti alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio (A1600A).

Ritenuto di dare attuazione, sul territorio regionale, della SFN mediante l'avvio dell'Azione Operativa A.1 "Programmazione e pianificazione forestale e politiche di gestione e conservazione del paesaggio e del territorio" - sotto-azione A.1.2 "Promuovere una pianificazione forestale di area vasta, integrata, multidisciplinare e interterritoriale".

Posto che le attività per la realizzazione dell'Azione Operativa A.1 "Programmazione e pianificazione forestale e politiche di gestione e conservazione del paesaggio e del territorio" - sotto-azione A.1.2 "Promuovere una pianificazione forestale di area vasta, integrata, multidisciplinare e interterritoriale" rientrano tra quelle che il Settore foreste intende affidare direttamente ad IPLA SpA secondo un modello organizzativo "in house providing".

Richiamati:

- la legge regionale 12/1979, che ha autorizzato la costituzione dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente, IPLA SpA, ed in particolare l'articolo 1 che impegna l'Istituto ad operare a fini di interesse regionale;

- l'articolo 3 della suddetta legge, che, nel definire le modalità di conseguimento dei fini sociali e l'ambito di attività dell'Istituto, ne valorizza il carattere di strumentalità rispetto ai fini di interesse regionale.

Vista la D.C.R. n. 237-38076 del 17/10/2017 con cui il Consiglio Regionale ha effettuato la "Approvazione del nuovo testo dello statuto dell'Istituto per le piante da Legno e l'ambiente della Regione Piemonte (IPLA)", successivamente modificato con D.C.R. n. 287-18811 del 08.05.2018, in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed in particolare:

- al comma 3 dell'art. 16 prevede che "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci",

- al comma 1 dell'articolo 26 prevede il termine del 31 luglio 2017 per l'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico;

- l'art. 5 dello Statuto definisce l'oggetto sociale e le relative attività;

- l'art. 7, comma 2, dello Statuto, individua la Regione Piemonte quale socio alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta;

- l'art. 17 dello Statuto stabilisce che la società è amministrata da un Amministratore unico la cui nomina e revoca spetta, ex art. 2449 del c.c. alla Regione Piemonte che con D.G.R. n. 10-986 del 07.02.2020 ha

nominato Andrea MORANDO.

Visto lo Statuto vigente approvato con Assemblea straordinaria del 18.05.18 e atto notarile Notaio Marcoz rep. 9.743/7.076.

Richiamati, altresì:

- il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) che stabilisce a quali condizioni è legittimo un affidamento diretto a un soggetto “in house” senza ricorso al mercato;
- in particolare l’art. 5 comma 1 lettera a) del suddetto codice che dispone che un appalto pubblico non rientri nell’ambito di applicazione del codice quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- in particolare l’art. 192, comma 2 del suddetto Codice che impone alle stazioni appaltanti, per l’affidamento diretto “in house” di un contratto avente a oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione e l’obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- le Linee Guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 235 del 15.02.2017 per disciplinare l’iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall’art. 192 c. 1 del D.Lgs. 50/2016;

- il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, art 4 comma 1 che dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che, invece, (comma 2, lettera d) possono, direttamente o indirettamente, costituire società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o allo svolgimento delle sue funzioni;

Richiamate inoltre:

- le “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale” come da ultimo aggiornate con la D.G.R. n. 21 - 2976 del 19.03.2021 (recante modificazioni alla precedente D.G.R. n. 2-6001 del 01.12.2017 e D.G.R. n. 1-3120 del 11 aprile 2016 che ha approvato l’elenco degli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale);

- l’art. 13 “Modalità di affidamento” delle citate Linee guida che, al comma 2, prevede che, fatto salvo quanto previsto dalle eventuali convenzioni quadro, alla Direzione regionale che dispone l’affidamento “in house” compete:

- a) la comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità prevista dall’art. 192 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- b) il controllo della gestione e dell’esecuzione dell’affidamento.

Lo stesso comma 2 prevede inoltre che la valutazione di congruità, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 50/2016, vada effettuata in conformità agli obiettivi della Regione Piemonte tenendo conto sia degli aspetti economici che degli interessi pubblici da perseguirsi.

- gli artt. 7 “Controllo analogo sugli atti”, 8 “Modalità di esercizio del controllo analogo” delle citate Linee guida definiscono i contenuti e le procedure con cui viene esercitato il controllo analogo di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

dato atto che, in relazione a quanto sopra, la società “in house” IPLA S.p.A. può considerarsi equiparata ad una articolazione organizzativa della Regione Piemonte e rappresenta uno degli strumenti utilizzati dalla stessa Regione Piemonte per il perseguimento delle proprie finalità pubbliche;

considerato che la Regione Piemonte ha provveduto all'iscrizione (domanda di iscrizione prot. 19735 del 02.03.2018 – numero di iscrizione 527) di IPLA S.p.A. all' Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall'art. 192 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

in relazione a quanto sopra espresso, vista l'esperienza, le competenze e le professionalità di IPLA SpA acquisite in 4 decenni di attività tecnico - scientifica a supporto delle politiche e delle azioni istituzionali della Regione Piemonte nel campo specifico della pianificazione forestale nonché della ricerca applicata, della sperimentazione, dell'assistenza tecnica, della formazione professionale, della divulgazione e della realizzazione di attività di monitoraggio, in particolare, negli ambiti della gestione agricola, forestale, pastorale, ambientale e per la tutela della biodiversità, concretizzatesi sia in programmi annuali di attività alla stessa affidati sia in incarichi specifici nell'ambito di progetti europei;

considerato che l'apporto di IPLA SpA, attraverso la valorizzazione delle predette esperienze, competenze e professionalità, costituisce elemento integrante il “beneficio alla collettività” ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016;

esprese le seguenti ulteriori considerazioni relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto:

- la coerenza con la scelta di istituire prima e utilizzare poi una società “in house”, tanto da prevedere, all'interno del bilancio regionale, un capitolo di spesa dedicato (il cap. 120682), nel quale sono annualmente stanziare risorse;
- l'efficienza già dimostrata da IPLA SpA in virtù della consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie, alla cui definizione ha peraltro fornito un importante contributo;
- l'efficacia nello svolgimento delle attività con maggiore carattere istituzionale a supporto degli uffici regionali, attraverso l'apporto di conoscenze tecnico scientifiche che si integrano con l'attività tecnico amministrativa;
- le attività oggetto della presente Determinazione costituiscono evoluzione dei Piani Forestali Territoriali (PFT) già ideati e realizzati da IPLA a cavallo degli anni 2000 e dai quali sono state sviluppate la carta forestale regionale e l'inventario forestale;

considerato inoltre che la scelta di avvalersi dei servizi “in house” di IPLA SpA è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe:

- una maggiore onerosità, per gli uffici, nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze tecniche e amministrative posseduto da IPLA SpA;
- un aggravio di difficoltà nello svolgimento di alcune tipologie di attività dovuto alla minor neutralità che caratterizza generalmente le scelte e l'operato dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione;

ritenuto, in particolare, che i costi e le tariffe utilizzate da IPLA SpA sono in linea con le risultanze di una prima analisi della congruità dei costi e delle tariffe effettuata dal collegio sindacale di IPLA nel corso del 2016 metodo che con la D.G.R. n. 3-4125 del 26.10.2016 (con la quale, tra l'altro si è approvata la convenzione quadro scaduta a maggio 2017) è stato assunto come utile riferimento da parte delle strutture affidanti ai fini della verifica di congruità come richiesto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;

dato atto che ai fini di una migliore confrontabilità dei costi di IPLA SpA con i costi di mercato, con Determinazione n. 4419 del 28.12.2017 è stato affidato all'Università di Torino, Dipartimento di Management, un servizio di Benchmark e di comparazione del pricing di servizi e attività della società IPLA SpA avente la finalità di desumere gli elementi di valutazione che possano stabilire la congruità economica delle offerte di IPLA SpA, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016;

dato atto che gli esiti dell'“Analisi dei sistemi di pricing a livello regionale e nazionale” (acquisita al Settore Foreste con protocollo di ricevimento n. 22159 del 14.05.2019) svolta dall'Università di Torino – Dipartimento di Management hanno sostanzialmente evidenziato una corrispondenza (+ o – 20%) dei costi di IPLA con quelli di analoghe attività presenti sul mercato e che, inoltre, sotto responsabilità diretta ed esclusiva del committente e per un arco temporale limitato (di 2/3 anni), le ulteriori attività di IPLA, se necessario, avrebbero potuto essere confrontate con il benchmark identificato durante le indagini effettuate purché fossero rispettate le seguenti condizioni:

- le attività devono essere simili per natura e quindi rientrare nella categoria/macro categoria di riferimento e rispettare il delta di variazione prezzo,
- le attività devono avere un rapporto tra gg/costi in linea con le attività precedenti affidate ad IPLA (profili professionali, costi unitari e assenza di significativi affidamenti esterni), a parità/similitudine di attività svolte e obiettivi da raggiungere,
- le attività devono essere verificate tenendo in considerazione eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato per quanto riguarda aspetti economici che possono influire sui benchmark di riferimento, così come cambiamenti a livello normativo/legislativo che possano alterare i risultati ottenuti;

dato atto che alcune delle successive attività di interesse regionale non rientravano nelle ipotesi sopra descritte o non erano state oggetto di precedenti valutazioni di congruità, nel 2019, si è ritenuto di monitorare e aggiornare la comparazione dei costi di IPLA SpA con i costi di mercato attraverso un ulteriore incarico di benchmark e comparazione del pricing di servizi e attività della società IPLA SpA avente la finalità di desumere gli elementi di valutazione che possano stabilire la congruità economica delle offerte ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (incarico affidato alla ditta ETIFOR Srl con Determinazione n. 3242 del 19.09.2019);

visti gli esiti di tale ulteriore attività di comparazione (prot. di ricevimento n. 36471 del 23.04.2020) che, sinteticamente, possono essere riassunti nei seguenti tre punti:

- a) lo studio ha dimostrato come i costi giornalieri medi del personale IPLA siano generalmente superiori ai benchmark considerati, nondimeno ricadono sempre all'interno dell'intervallo (minimo-massimo) dei valori stimati mediante benchmark di mercato,
- b) il costo maggiore del personale IPLA ravvisato per alcune attività può trovare idonea giustificazione in molteplici fattori,
- c) in conclusione, dopo aver analizzato nel dettaglio le caratteristiche degli incarichi affidati dalla Regione Piemonte a IPLA, viene affermato che il costo del personale di quest'ultima appare in linea con i prezzi presenti nel mercato;

considerato che all'inizio del 2022 è stato avviato, con DGR n. 31-4679 del 18 febbraio 2022, il percorso per lo sviluppo di un metodo di valutazione della congruità degli affidamenti alle società in house della Regione Piemonte. Nelle more del perfezionamento del percorso di cui alla predetta deliberazione e considerato che i prezzi proposti da IPLA SpA non hanno subito variazioni considerevoli, anzi sono rimasti invariati, si ritiene di poter procedere sulla base della valutazione di congruità degli anni precedenti;

considerato inoltre quale ulteriore criterio di valutazione comparativa quanto stabilito dal Decreto ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”, il quale per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, chiarisce come possano essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, i seguenti parametri:

- a) parametro “V”, dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b) parametro “G”, relativo alla complessità della prestazione;
- c) parametro “Q”, relativo alla specificità della prestazione;
- d) parametro base “P”, che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera;

assunti nel caso di specie i seguenti valori dei parametri:

“V” pari 126 374.6 Meuro, quale Prodotto Interno Lordo complessivo relativo al contesto territoriale interessato (PIL Piemonte 2020, a prezzi di mercato; dati ISTAT dicembre 2021);

“G” pari a 0.85 per la Categoria d’Opera “Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste”, di cui all’allegata Tavola Z-1 al citato Decreto;

“Q” pari a 0,03 per la prestazione Qa.0.03 “Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale”, di cui all’allegata Tavola Z-2 al citato Decreto;

“P” pari a 3.036% ($0.03 + 10 / V^{0.4}$);

è possibile stimare ai sensi dell’art 4 del sopracitato decreto un valore complessivo di compenso professionale (CP) quale base di riferimento per il processo di pianificazione forestale di secondo livello pari a circa 16,3 Meuro, oltre a spese e oneri accessori non superiori al 10.00% del CP, per complessivi 17,9 Meuro,

acquisita da IPLA SpA (prot. di ricevimento n. 164692/A1614A del 29.12.2022) la proposta tecnico economica (PTE) di dettaglio rappresentata dalla scheda progetto “Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale - PFIT” allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (Allegato A) e il cui importo complessivo è pari ad € 5.496.104,00, articolato in:

a) prima parte, corrispondente alle attività n. 1 e 2 della scheda progetto, di importo pari ad € 2.949.232,00, articolate nel modo seguente:

- Attività 1 Adeguamento delle Norme tecniche regionali (NT), documenti e iniziative di supporto all’avvio dei PFIT, che prevede le seguenti azioni:

 - Azione 1 "Adeguamento normativo",

 - Azione 2 "Procedure amministrative",

 - Azione 3 "Documenti di supporto PFIT";

- Attività n. 2 "Piani pilota", comprende la redazione dei PFIT necessari per la validazione delle NT, da affidare con procedure ad evidenza pubblica;

- Attività 3 “Redazione piani a regime” - limitatamente al I affidamento di PFIT mediante procedure ad evidenza pubblica;

b) seconda parte, corrispondente all’Attività n. 3 “Redazione piani a regime” - consistente in un II affidamento di PFIT con procedure ad evidenza pubblica, di importo pari ad € 2.546.872,00.

La PTE contiene inoltre una stima dell’intero processo per il completamento della redazione dei PFIT sull’intero territorio regionale con procedure ad evidenza pubblica;

rilevato che le attività di dettaglio di cui sopra rientrano, come tipologia, fra quelle oggetto delle valutazioni comparative precedentemente citate e che i relativi costi evidenziati rientrano fra quelli oggetto di comparazione;

stabilito che alla spesa complessiva di € 5.496.104,00 si può far fronte con le seguenti modalità:

- € 200.000,00 prenotati (prenotazione n. 3148/2022 effettuata con DD 889/A1614A del 29.12.2021) sul cap. di spesa 117046 Missione 09 – Programma 05 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2022,

- € 202.360,00 prenotati (prenotazione n. 682/2023 effettuata con DD 889/A1614A del 29.12.2021) sul cap. di spesa 117046 Missione 09 – Programma 05 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2023;

- € 546.872,00 prenotati (prenotazione n. 11889/2022 effettuata con DD 478/A1614A del 09.09.2022) sul cap. di spesa 111160 Missione 09 – Programma 05 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2022;

- € 2.000.000,00 stanziati (con variazione di bilancio n. 319 effettuata con D.G.R. n. 66-6270 del 16.12.2022) sul cap. 111160 Missione 09 – Programma 05 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2023;

- € 2.546.872,00 assegnati alla Regione Piemonte in attuazione della SFN con DiM n. 0145804 del 29.03.2022 e che saranno oggetto di impegno, trasferimento e corrispondente incasso nel corso del 2023;

dato atto che con D.D. n. 889/A1614A del 29.12.2021, a seguito di trasferimento dell'importo di € 402.360,00 da parte del MiPAAF, è stata regolarizzata nel 2021 tale somma sul capitolo 23950 e contestualmente registrate le prenotazioni n. 3148/2022 (€ 200.000,00) e n. 682/2023 (€ 202.360,00) sul cap. di spesa 117046 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2022 e 2023, mediante applicazione del FPVSC (Fondo pluriennale vincolato spese correnti);

dato atto che la prenotazione n. 11889/2022 effettuata sul cap. di spesa 111160 è vincolata all'accertamento n. 2075/2022 di € 2.546.872,00 effettuato con D.D. n. 478/A1614A del 09.09.2022 sul cap. di entrata n. 22716 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2022;

ritenuto, per quanto sopra esposto, di:

1) approvare la Proposta Tecnico Economica (PTE) dell'IPLA SpA di dettaglio (prot. di ricevimento n. 164692/A1614A del 29.12.2022) rappresentata dalla scheda progetto "Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale - PFIT" allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (Allegato A) e il cui importo complessivo è pari ad € 5.496.104,00, articolato in:

a) prima parte, di importo pari ad € 2.949.232,00, corrispondente alle attività n. 1, 2 e 3 (quest'ultima limitatamente al I affidamento dei PFIT con procedure ad evidenza pubblica) della scheda progetto;

b) seconda parte, di importo pari ad € 2.546.872,00, corrispondente all'attività n. 3 (quest'ultima limitatamente al II affidamento dei PFIT con procedure ad evidenza pubblica) della scheda progetto;

2) procedere all'affidamento diretto della prima parte corrispondente alle attività n. 1, 2 e 3 (quest'ultima limitatamente al I affidamento dei PFIT con procedure ad evidenza pubblica) della scheda progetto nei confronti di IPLA S.p.A. (P.IVA 02581260011) con sede in Torino, Corso Casale 476, per un importo complessivo di € 2.949.232,00, secondo quanto previsto dalle norme e dalla giurisprudenza in materia e secondo gli indirizzi che la Regione ha già definito come criteri per la valutazione della congruità ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle linee guida n. 7 emanate dall'ANAC in materia;

3) rimandare a successivo atto l'affidamento della seconda parte, di importo pari ad € 2.546.872,00, corrispondente all'attività n. 3 (limitatamente al II affidamento dei PFIT con procedure ad evidenza pubblica) della scheda progetto, in funzione dell'effettivo trasferimento e incasso dell'importo di € 2.546.872,00 già assegnato per l'anno 2023 alla Regione Piemonte con DiM n. 0145804 del 29.03.2022;

4) approvare, per l'affidamento delle attività di cui alla scheda progetto "Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale - PFIT", lo schema di contratto di cui all'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, redatto conformemente alle indicazioni di cui al c. 1 dell'art. 13 delle "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale" come da ultimo aggiornate con la D.G.R. n. 21 - 2976 del 19.03.2021;

5) ridurre la prenotazione di spesa n. 3148/2022 dell'importo di € 200.000,00 sul cap. di spesa 117046 Missione 09 – Programma 05 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2022 effettuata con D.D. n. 889/A1614A del 29.12.2021;

6) impegnare l'importo di € 200.000,00 sul capitolo di spesa n. 117046 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2022 a favore di IPLA SpA (C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011 – codice beneficiario 67116) per la realizzazione delle attività di cui alla prima parte della scheda progetto "Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale - PFIT" - applicazione del FPVSC;

7) ridurre la prenotazione di spesa n. 682/2023 dell'importo di € 202.360,00 sul cap. di spesa 117046 Missione 09 – Programma 05 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2023 effettuata con D.D. n. 889/A1614A del 29.12.2021;

8) impegnare l'importo di € 202.360,00 sul capitolo di spesa n. 117046 del bilancio finanziario gestionale

2022-2024 – annualità 2023 a favore di IPLA SpA (C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011 – codice beneficiario 67116) per la realizzazione delle attività di cui alla prima parte della scheda progetto “Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale - PFIT” - applicazione del FPVSC;

9) ridurre la prenotazione di spesa n. 11889/2022 dell’importo di € 546.872,00 sul cap. di spesa 11160 Missione 09 – Programma 05 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2022 effettuata con D.D. n. 478/A1614A del 09.09.2022;

10) impegnare l’importo di € 546.872,00 sul capitolo di spesa n. 11160 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2022 a favore di IPLA SpA (C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011 – codice beneficiario 67116) per la realizzazione delle attività di cui alla prima parte della scheda progetto “Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale – PFIT” (accertamento 2075/2022 capitolo entrata 22716);

11) impegnare l’importo di € 2.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 11160 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2023 a favore di IPLA SpA (C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011 – codice beneficiario 67116) per la realizzazione delle attività di cui alla prima parte della scheda progetto “Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale – PFIT” (accertamento 2075/2022 capitolo entrata 22716);

Le transazioni elementari dei sopra elencati movimenti (punti da 5 a 11) sono rappresentate nell’Allegato “Appendice A - elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

12) stabilire che il corrispettivo per la realizzazione dei servizi affidati sarà liquidato a regolare esecuzione delle attività secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte delle fatture in formato elettronico.

Visto l’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Legge di stabilità 2015” che ha stabilito che, dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni non debentrici di imposta versino, con le modalità e nei termini stabiliti dal Decreto del MEF del 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario l’IVA addebitata dai propri fornitori;

dato atto che la normativa di cui al punto precedente, ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti “split payment” che si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle operazioni rese nell’ambito di regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie;

considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, l’IPLA SpA non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto Società in-house.

Preso atto che:

- le attività da affidare saranno regolate sulla base del contratto di cui allo schema Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- le attività da affidare comportano per IPLA SpA il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale è titolare;
- IPLA SpA si configura come Responsabile esterno ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Considerato inoltre che:

- ai sensi del comma 3, dell’articolo 28 del Reg. UE 2016/679 i trattamenti da parte del responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le

categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento,

- il responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal delegato del Titolare per iscritto con il presente atto di nomina,
- è intenzione del delegato del Titolare consentire l'accesso ai dati da trattare sia al Responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto succitato,
si ritiene per quanto sopra opportuno procedere alla nomina di IPLA SpA come Responsabile esterno per il trattamento dei dati.

Dato atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di competenza;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i..

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile del Settore Foreste Ing. Enrico Gallo e che il Direttore all'esecuzione del contratto, come previsto dall'art. 31, comma 5 del d.lgs.50/2016, è il dott. for. Marco Corgnati;

Acquisito il DURC regolare di IPLA;

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

Verificata la conformità con la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come parzialmente modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L.r. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- L. 190/2012 e s.m.i., Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli

1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";
- Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 " Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- Legge regionale 24 aprile 2022 n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024;
- Legge regionale 02 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 73-5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 02/08/2022. Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- Legge regionale 18 novembre 2022 n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- DGR n. 89 - 6082 del 25 novembre 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte".;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e preso atto dell'incasso come da provvisorio di entrata n. 0023461 del 6/7/2022 di € 2.546.872,00 di:

1) approvare la Proposta Tecnico Economica (PTE) dell'IPLA SpA di dettaglio (prot. di ricevimento n. 164692/A1614A del 29.12.2022) rappresentata dalla scheda progetto "Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale - PFIT" allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (Allegato A) e il cui importo complessivo è pari ad € 5.496.104,00, articolato in:

- a) prima parte, di importo pari ad € 2.949.232,00, corrispondente alle attività n. 1, 2 e 3 (quest'ultima limitatamente al I affidamento dei PFIT con procedure ad evidenza pubblica) della scheda progetto;
- b) seconda parte, di importo pari ad € 2.546.872,00, corrispondente all'attività n. 3 (quest'ultima limitatamente al II affidamento dei PFIT con procedure ad evidenza pubblica) della scheda progetto;

2) procedere all'affidamento diretto della prima parte corrispondente alle attività n. 1, 2 e 3 (quest'ultima limitatamente al I affidamento dei PFIT con procedure ad evidenza pubblica) della scheda progetto nei confronti di IPLA S.p.A. (P.IVA 02581260011) con sede in Torino, Corso Casale 476, per un importo complessivo di € 2.949.232,00, secondo quanto previsto dalle norme e dalla giurisprudenza in materia e secondo gli indirizzi che la Regione ha già definito come criteri per la valutazione della congruità ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle linee guida n. 7 emanate dall'ANAC in materia;

3) rimandare a successivo atto l'affidamento della seconda parte, di importo pari ad € 2.546.872,00, corrispondente all'attività n. 3 (limitatamente al II affidamento dei PFIT con procedure ad evidenza pubblica) della scheda progetto, in funzione dell'effettivo trasferimento e incasso dell'importo di € 2.546.872,00 già assegnato per l'anno 2023 alla Regione Piemonte con DiM n. 0145804 del 29.03.2022;

4) approvare, per l'affidamento delle attività di cui alla scheda progetto "Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale - PFIT", lo schema di contratto di cui all'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, redatto conformemente alle indicazioni di cui al c. 1 dell'art. 13 delle "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale" come da ultimo aggiornate con la D.G.R. n. 21 - 2976 del 19.03.2021;

5) ridurre la prenotazione di spesa n. 3148/2022 dell'importo di € 200.000,00 sul cap. di spesa 117046 Missione 09 – Programma 05 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2022 effettuata con D.D. n. 889/A1614A del 29.12.2021;

6) impegnare l'importo di € 200.000,00 sul capitolo di spesa n. 117046 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2022 a favore di IPLA SpA (C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011 – codice beneficiario 67116) per la realizzazione delle attività di cui alla prima parte della scheda progetto "Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale – PFIT" - applicazione del FPVSC;

7) ridurre la prenotazione di spesa n. 682/2023 dell'importo di € 202.360,00 sul cap. di spesa 117046 Missione 09 – Programma 05 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2023 effettuata con D.D. n. 889/A1614A del 29.12.2021;

8) impegnare l'importo di € 202.360,00 sul capitolo di spesa n. 117046 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2023 a favore di IPLA SpA (C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011 – codice beneficiario 67116) per la realizzazione delle attività di cui alla prima parte della scheda progetto "Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale – PFIT" - applicazione del FPVSC;

9) ridurre la prenotazione di spesa n. 11889/2023 dell'importo di € 546.872,00 sul cap. di spesa 111160 Missione 09 – Programma 05 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2022 effettuata con D.D. n. 478/A1614A del 09.09.2022;

10) impegnare l'importo di € 546.872,00 sul capitolo di spesa n. 111160 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2022 a favore di IPLA SpA (C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011 – codice beneficiario 67116) per la realizzazione delle attività di cui alla prima parte della scheda progetto "Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale – PFIT" (accertamento 2075/2022 capitolo entrata 22716);

11) impegnare l'importo di € 2.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 111160 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2023 a favore di IPLA SpA (C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011 – codice beneficiario 67116) per la realizzazione delle attività di cui alla prima parte della scheda progetto "Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale – PFIT" (accertamento 2075/2022 capitolo entrata 22716).

Le transazioni elementari dei sopra elencati movimenti (punti da 5 a 11) sono rappresentate nell'Allegato "Appendice A - elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

12) stabilire che il corrispettivo per la realizzazione dei servizi affidati sarà liquidato a regolare esecuzione delle attività secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte delle fatture in formato elettronico;

13) dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall'art. 31, comma 1 del d.lgs.50/2016, è il Dirigente del Settore Foreste Ing. Enrico Gallo e che il Direttore all'esecuzione del contratto, come previsto dall'art. 31, comma 5 del d.lgs.50/2016, è il dott. for. Marco Corgnati.

14) nominare IPLA quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2017/679) tramite un apposito articolo del contratto di cui al punto 3);

15) di consentire l'accesso ai dati da trattare sia al responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto succitato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

Dati per amministrazione trasparente:

- Beneficiario: IPLA SpA - C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011
- Importo: 2.949.232,00 Euro (IVA inclusa)
- Dirigente responsabile: Ing. Enrico GALLO
- Modalità individuazione beneficiario: procedura di affidamento diretto "in house" artt. 5 e 192 D.Lgs 50/2016

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Spettabile IPLA S.p.A.
Corso Casale 476
10132 TORINO

**Oggetto: contratto per la disciplina della prestazione di servizio denominata
“Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale - PFIT”**

Con Determinazione n. del12.2022 è stata affidata all'IPLA SpA la prima parte del servizio in oggetto, regolato dalle condizioni di seguito riportate.

1. Oggetto

1. La Stazione appaltante è il Settore Foreste della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio; essa acquisisce da IPLA SpA esclusivamente la prima parte del servizio denominato “Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale – PFIT”.
2. Le attività costituenti il servizio denominato “Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale – PFIT” sono descritte in dettaglio nella scheda progettuale di dettaglio allegata (Allegato A) alla Determinazione n. del12.2022 e rappresentano il riferimento per le attività di controllo, monitoraggio e rendicontazione.
3. Le attività di cui al comma precedente sono articolate in due parti:
 - la prima parte, dell'importo di € 2.949.232,00 IVA inclusa, corrispondente alle attività n. 1 “Adeguamento delle Norme tecniche regionali (NT), documenti e iniziative di supporto all'avvio dei PFIT”, 2 “Redazione di PFIT pilota” e 3 “Redazione dei PFIT a regime – I affidamento” della scheda progetto, è oggetto di affidamento con la Determinazione Dirigenziale n. del12.2022,
 - la seconda parte, di importo pari ad € 2.546.872,00 IVA inclusa, corrispondente all'attività n. 3 “Redazione dei PFIT a regime – II affidamento” della scheda progetto, potrà essere oggetto di affidamento con successiva Determinazione Dirigenziale in funzione dell'effettivo trasferimento e incasso dell'importo di € 2.546.872,00 già assegnato per l'anno 2023 alla Regione Piemonte con DiM n. 0145804 del 29.03.2022.
4. Il presente contratto è riferito esclusivamente alla prima parte del servizio denominato “Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale – PFIT” di importo pari a € 2.949.232,00 IVA inclusa.
5. In caso di affidamento della seconda parte del servizio denominato “Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale – PFIT” di importo pari a € 2.546.872,00 IVA inclusa il presente contratto dovrà essere oggetto di aggiornamento e nuova sottoscrizione.

2. Durata

1. Il Contratto ha durata dalla data di sottoscrizione al 31.12.2025.
2. Le scadenze per le attività, così come da cronoprogramma inserito nella scheda progettuale di cui all'art. 1, sono così definite:
 - attività 1: devono concludersi entro il 30.06.2025,
 - attività 2 e 3 – I affidamento: devono concludersi entro il 31.12.2025.
3. Eventuali scadenze intermedie rispetto a quelle sopra definite possono essere stabilite dal Settore Foreste, sulla base di proprie esigenze, per sotto attività specifiche.
4. Eventuali proroghe alle scadenze sopra definite possono essere stabilite dal Settore Foreste, sulla base di proprie esigenze o di richieste da parte di IPLA S.p.A. adeguatamente motivate.

3. Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione

1. La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali tramite PEC e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti.
2. Si prevede di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla sottoscrizione dello stesso.

4. Modalità di esecuzione

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il subappalto.
2. L'IPLA S.p.A. in qualità di affidatario si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente scrittura, nonché delle indicazioni impartite dalla Stazione appaltante.
3. Per tutte le attività per le quali è previsto, all'interno della scheda progettuale di cui all'art. 1, il ricorso a collaborazioni esterne o il ricorso a prestatori di servizi/professionisti, l'IPLA dovrà attenersi a procedure ad evidenza pubblica.
4. La Regione potrà fornire indirizzi e specifiche disposizioni o prescrizioni per quanto non indicato nella scheda progettuale di cui all'art.1.
5. La Regione si impegna a fornire all'IPLA S.p.A. le informazioni e la collaborazione necessarie per condurre le attività, in particolare per ciò che concerne il quadro istituzionale di riferimento e i rapporti con le altre strutture regionali e le altre pubbliche amministrazioni coinvolte.

6. Le attività di comunicazione, siano esse istituzionali o rivolte al pubblico, dovranno essere sempre portate a conoscenza della Regione preliminarmente alla loro realizzazione in modo da consentire alla Regione di esprimere eventuali indirizzi e valutazioni.

5. Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale è pari a euro € 2.949.232,00 IVA inclusa.
2. Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione delle attività riferite alla prima parte del servizio denominato "Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale – PFIT".
3. L'IPLA S.p.A. non può esigere dalla Stazione appaltante, per il servizio oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo si intende soddisfatta di ogni sua pretesa per le prestazioni di cui trattasi.
4. L'IPLA S.p.A. non può vantare nei confronti della Stazione appaltante alcun diritto riguardante la seconda parte del servizio denominato "Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale – PFIT".

6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, l'IPLA S.p.A. non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto Società in-house.

7 Termini e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo verrà erogato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture secondo le seguenti modalità:
 - per ogni annualità sono previste al massimo tre fatturazioni:
 - a) un acconto di ciascuna annualità, pari al 40% dell'importo complessivo dell'annualità, che verrà erogato, dietro presentazione di fattura, al momento dell'avvio delle attività distintamente per ciascun anno;
 - b) un eventuale stato d'avanzamento, pari al massimo al 40% dell'importo complessivo dell'annualità, che verrà erogato, dietro presentazione di fattura e relazione sullo stato di avanzamento che certifichi l'esecuzione di almeno il 40% (in termini di valore economico) delle attività previste per l'annualità;

- c) un saldo che verrà erogato, dietro presentazione di fattura e relazione che certifichi la conclusione delle attività previste per l'annualità;
2. I pagamenti sono effettuati dietro presentazione di regolari fatture intestate al Settore Foreste della Regione Piemonte (Codice amministrazione destinataria E6A9MX), debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
 3. Per gli stati d'avanzamento e i saldi le fatture potranno essere emesse solo dopo la consegna della relazione delle attività svolte e/o dalla consegna degli elaborati previsti e successivo assenso del Responsabile per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 10 comma 2. In caso di silenzio del Responsabile, l'assenso è acquisito nel termine di 10 gg lavorativi dalla consegna.
 4. La consegna al Settore Foreste della relazione delle attività svolte e/o degli elaborati finali avviene mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it.
 5. Si prevede che il Responsabile del procedimento effettui il pagamento dei corrispettivi sulla base delle attestazioni di regolare esecuzione;
 6. Laddove, nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva, si attiverà l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.

8 Verifica dei livelli di servizio quali-quantitativi

1. La verifica del servizio sarà effettuata dal Responsabile dell'esecuzione del contratto come indicato all'art. 10 comma 2, ed è diretta a verificare la conformità del servizio al presente contratto e alla scheda progettuale di cui all'art. 1.

9 Proprietà dei risultati e dei prodotti

1. Tutti i documenti di studio e gli elaborati prodotti, anche da parte di consulenti e prestatori di servizi, sono di esclusiva proprietà della Regione.
2. La Regione concorda con l'IPLA SpA modalità, tempi e risorse per la divulgazione delle attività realizzate.
3. L'IPLA SpA può comunque utilizzare i risultati delle attività previste dal presente contratto dietro autorizzazione della Regione.

10. Responsabile del Procedimento e direttore di esecuzione del contratto

1. Il Dirigente del Settore Foreste (A1614A) è il Responsabile del Procedimento.

2. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per le attività di controllo, di monitoraggio e per la verifica dei risultati, come previsto dall'art. 31, comma 5 del d.lgs.50/2016, è il dott. Marco Corgnati, funzionario del Settore Foreste.

11. Penali

1. L'affidatario si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto del servizio entro i termini stabiliti e con la massima diligenza.
2. Il mancato rispetto dei termini di consegna indicati nei singoli affidamenti comporta, per ogni mese di ritardo, il pagamento di una penale di 1.000,00 euro (euro mille/00), fatto salvo il diritto della Regione al risarcimento del danno ulteriore.
3. L'affidatario si impegna a fornire alla Regione preventiva, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo proprio tale da implicare impatti sull'esecuzione del servizio.

12. modalità di modifica del contratto

1. Eventuali modificazioni al presente contratto possono essere concordate per iscritto tra le parti limitatamente a modifiche dei contenuti della scheda progetto di cui all'art. 1 e a condizione che non comportino una variazione del corrispettivo di cui all'art. 5.
2. Le modificazioni dei contenuti sono disposte dal Responsabile del procedimento, anche sulla base di specifiche richieste da parte di IPLA .
3. Modificazioni di diversa natura devono essere preventivamente disposte con atto amministrativo da parte della Regione Piemonte.

13. Risoluzione anticipata, rideterminazione del corrispettivo e Recesso

1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 108 e 109 del d.lgs. n. 50/2016, rispettivamente regolanti la risoluzione ed il recesso dal contratto.
2. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile.

14 Responsabilità

1. L'IPLA S.p.A. si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione.

15. Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie che non possano essere definite a livello di accordo bonario sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Torino.

16. Trattamento dei dati personali

1. Oggetto del trattamento

Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di documenti / dati / banche dati / o fascicoli:

- dati personali dei proprietari/gestori degli alberi monumentali e dei boschi da seme
- dati identificati dei terreni sui quali sono presenti le piante tartufigene oggetto di indennità per la conservazione
- dati identificativi dei terreni in proprietà/gestione
- dati identificativi di viabilità in proprietà/gestione

Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:

A. PERSONALI

e concernono le seguenti categorie di interessati:

- soggetti (pubblici e privati) proprietari/gestori di alberi monumentali e di boschi da seme
- soggetti (pubblici e privati) beneficiari dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale
- soggetti (pubblici e privati) proprietari/gestori di aree forestali e pascoli
- soggetti (pubblici e privati) proprietari/gestori di viabilità

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto richiamato in premessa. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del delegato del Titolare.

2. Durata dei trattamenti

Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto richiamato in premessa. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista

alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato del Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche il presente contratto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

3. Istruzioni documentate art. 28 comma III GDPR

Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, IPLA dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche per la sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il delegato del Titolare - che gli incaricati di IPLA al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR) ;
- se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
- se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

4. Garanzie prestate dal Responsabile

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al delegato del Titolare al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro

distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati da IPLA esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dall'esecuzione del contratto.

5. Registro categorie di attività di trattamento

Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al delegato del Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

6. Gestione subappalti. Manleva.

Con il presente contratto, il delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

7. Ulteriori garanzie

IPLA si impegna altresì a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

8. Obblighi di collaborazione

Il Responsabile mette a disposizione del delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, e ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile a uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

17. Piano anti-corruzione regionale

1. Nel rispetto delle misure di prevenzione di cui al punto 4.1 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, il beneficiario dell'affidamento non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Nel rispetto delle misure di prevenzione di cui al punto 4.1 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, il beneficiario dell'affidamento rispetterà il Patto di integrità di seguito allegato, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo all'esclusione dall'affidamento e alla risoluzione del contratto.
3. Nel rispetto delle misure di prevenzione di cui al punto 4.1 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte,

Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

18. Imposta di bollo

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B al D.P.R. 642/1872 e s.m.i. in quanto stipulato tra Regione Piemonte e la società operante in regime di "in house providing" strumentale IPLA S.p.A. equiparata ad una articolazione organizzativa della Regione Piemonte.

19. Oneri fiscali e spese

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.
2. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono poste a carico della parte richiedente.

20. Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto

La Regione Piemonte – Settore Foreste, C.F. 80087670016, con sede in Corso Bolzano, 44 – 10121 TORINO, nella persona di Enrico GALLO, nato a, in qualità di Dirigente del Settore, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, sottoscrive la presente lettera, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile

Il Dirigente del Settore
Enrico GALLO
(firmato digitalmente)

La ditta IPLA S.p.A., P. Iva 02581260011, con sede in Corso Casale, 476 – 10132 Torino, nella persona di Andrea MORANDO, nato ad in qualità di Amministratore Unico, sottoscrive la presente lettera, ai sensi dell'articolo 1326 del Codice civile

L'Amministratore Unico
Andrea MORANDO
(firmato digitalmente)

PATTO DI INTEGRITA' TRA

La Regione Piemonte – Settore Foreste, C.F. 80087670016, con sede in Corso Stati Uniti, 21 – 10128 TORINO, nella persona di Enrico GALLO, nato a, in qualità di Dirigente del Settore, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

E

la ditta IPLA S.p.A., P. Iva 02581260011, con sede in Corso Casale, 476 – 10132 Torino, nella persona di Andrea MORANDO, nato a..... in qualità di Amministratore Unico

SOMMARIO

PREMESSA

1. OGGETTO
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. OBBLIGHI DEL AFFIDATARIO DEL SERVIZIO
4. OBBLIGHI DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE
5. SANZIONI
6. EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ
7. AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

PREMESSA

L'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione") dispone che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici.

A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il presente documento contiene il Patto d'integrità per tutti i contratti pubblici, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera dd) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui è parte l'Amministrazione regionale.

Esso, pertanto:

- deve essere obbligatoriamente sottoscritto, per accettazione, dai partecipanti alle procedure di aggiudicazione dei predetti contratti ed inserito tra la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta;
- costituisce parte integrante dei contratti stipulati in esito a dette procedure.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico che, all'esito della procedura per l'affidamento del contratto (di seguito, "il Contratto"), è risultato aggiudicatario (di seguito, "l'affidatario"), a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e, comunque, a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del Contratto. L'affidatario e l'Amministrazione regionale si impegnano a rispettare e far rispettare al proprio personale e ai collaboratori il presente Patto di integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'affidatario e dell'Amministrazione regionale nell'ambito della procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Patto di integrità si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall'affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti, di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario, in forza del presente Patto di integrità, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza ovvero a determinare un unico centro decisionale, ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e della formulazione dell'offerta risultata poi aggiudicataria;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuna somma di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del contratto stipulato, e si impegna a non corrispondere né promettere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – le medesime utilità;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante e alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) segnalare alla Stazione appaltante nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'affidatario del servizio e/o delle Amministrazioni coinvolte o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato;
- e) segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante. L'affidatario avrà l'obbligo di pretendere il rispetto

dei predetti obblighi anche dai propri subappaltatori e subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., del Contratto. L'affidatario prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall'Amministrazione regionale, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 5.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA REGIONE PIEMONTE

Nel rispetto del presente Patto di integrità, l'Amministrazione regionale si impegna a:

- a) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (deliberazione Giunta Regionale n. 37-1051 del 21 febbraio 2020) nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti (deliberazione Giunta Regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015);
- b) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;
- c) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;
- d) qualora i fatti di cui ai precedenti punti b) e c) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria;
- e) rispettare, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, secondo quanto disposto dagli articoli 42 e 78 del decreto legislativo 50/2016 ed inoltre ad attuare quanto previsto nel Paragrafo 7.1 del Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2021-2023.

La Stazione appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale, in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

ART. 5 SANZIONI

La violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente l'aggiudicazione;
- 2. la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione, ma precedente la stipula del contratto;
- 3. la risoluzione, ex articolo 1456 c.c., del contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, se la violazione è accertata nella fase successiva alla stipula del contratto.

L'Amministrazione regionale può, anche d'intesa con ANAC, risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.:

(i) ogni qualvolta nei confronti dell'affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p. nonché

(ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 3, lett. d), sia stata disposta, nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'articolo 32 del d.l. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione di un precedente contratto, l'Amministrazione regionale potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c) e c bis) del d.lgs. 50/2016.

In aggiunta alle sanzioni di cui sopra, l'Amministrazione regionale procederà alla segnalazione del fatto alla competente Autorità giudiziaria e all'ANAC, tramite il proprio Responsabile Anticorruzione. Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche della Stazione appaltante (whistleblowing), le stesse saranno accertate e sanzionate secondo la procedura definita dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.

ART.6 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto e all'estinzione delle relative obbligazioni. Il contenuto del presente Patto di integrità può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti da questa Amministrazione.

ART. 7 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente per le controversie riguardanti il bando di gara e il successivo contratto.

Per la Regione Piemonte:

Il Dirigente del Settore
Enrico GALLO

Per IPLA S.p.A.:

L'Amministratore Unico
Andrea MORANDO

**Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679
(Allegato alla lettera commerciale)**

Gentile IPLA SpA,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Foreste saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

1. i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Foreste. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Dlgs 50/2016. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività di affidamento di servizi o forniture saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare al trattamento ad erogare il servizio richiesto;
3. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Foreste;
5. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
6. i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
7. i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di anni cinque;
8. i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dati (DPO), tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO_A_Progetto_PFIT__29.12.2022.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 881/A1614A/2022 DEL 29/12/2022**